

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

ULTERIORI MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO DEGLI ALLEVAMENTI COLPITI DA VIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

VISTA la legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

VISTA la l.r. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”: art. 18 “interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti” comma 1 lettera b); e Capo VII “Strumenti finanziari e procedure di intervento”, art. 27 “Strumenti di intervento finanziario” comma 1 lettera a) e c); art.34 “funzioni riferite alle province e alle comunità montane” comma 1 lett.q);

VISTO il Regolamento della Commissione europea del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, e in particolare agli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19;

RICHIAMATE

- la DGR n.8/5377 del 14/09/2007 “Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti dalla malattia vescicolare dei suini (regime di aiuti XA 216/2007)
- la DGR 6395 del 27/12/2007 "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpito o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini" (regime di aiuto XA 94/2008)

VISTI i provvedimenti adottati a cura della D.G. Sanità:

- decreto n.13296 del 24/11/2006 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia”
- decreto n.15523 del 28/12/2006 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del Decreto D.G. Sanità n.13723 del 30/11/2006”
- decreto n.816 del 02/02/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.1500 del 20/02/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.2329 del 12/03/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.4619 del 09/05/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia”

- decreto n.6929 del 26/06/2007 “Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti DG Sanità n.4619/07 e n.5941/07” ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- decreto n.3890 del 19/01/2007 “Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione”;
- decreto n. 9348 del 27/08/2007 “Sostituzione dell'allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino”;
- nota prot. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 “Malattia vescicolare dei suini – intervento straordinario”.

VISTI

- il decreto della DG Sanità n.2203 del 5/03/08 “prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007” pubblicato sul BURL serie ordinaria n.12 del 17/03/2008.
- La Decisione della Commissione dell’8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 09/11/2005
- La Decisione della Commissione Europea del 27/03/2008 che modifica la Decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12/04/2008
- la DGR n. IX/581 del 6 ottobre 2010 “Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni” Regime di aiuto XA 191/2010, con la quale è stato tra l’altro prevista, per la corresponsione degli aiuti, una spesa di euro 2.000.000,00;
- il decreto del Direttore generale Agricoltura n.10661 del 21/10/2010 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative inerenti la citata DGR n.IX/581/2010 e in particolare le procedure per la presentazione delle domande, la relativa istruttoria e liquidazione delle stesse;
- il decreto del Direttore generale Agricoltura n 2089. del 08/03/11 con il quale sono state liquidate alla Provincia di Brescia le risorse necessarie la finanziamento delle domande positivamente istruite ed approvate a valere sul regime di aiuto di cui alla citata DGR n.IX/581/2010;

CONSIDERATO che relativamente al citato Regime di aiuto XA 191/2010 sono residue risorse e ritenuto pertanto opportuno dare continuità al citato regime di aiuto anche in considerazione delle richieste pervenute dalle Organizzazioni Professionali

PRESO ATTO altresì che dalle richieste pervenute dalle Organizzazioni Professionali di settore emerge la necessità di prevedere ulteriori misure di sostegno regionale, ad integrazione dei regimi di aiuto precedentemente approvati, per indennizzare alcune tipologie di danni subiti dalle aziende suinicole a causa della malattia vescicolare e delle limitazioni derivanti dalle misure sanitarie poste in essere per l’eradicazione della stessa, a fronte dei quali non è intervenuto alcun risarcimento

PRESO ATTO che

- la malattia vescicolare del suino figura nell’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio;

- la liquidazione dell'aiuto è subordinata alla sussistenza negli allevamenti beneficiari delle norme minime di biosicurezza disposte con decreto della Direzione Generale Sanità n.6929/2007;
- è necessario ottemperare a quanto stabilito agli articoli 10 ("aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie"), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, che disciplina le prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo;
- è d'obbligo pertanto trasmettere, in applicazione dell'art. 20 del suddetto regolamento n. 1857/2006, una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;
- ai sensi dell'articolo 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie) del citato Reg. (CE) n. 1857/2006, non è permesso concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

- di approvare un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini, a integrazione delle misure già previste dai succitati regimi di aiuto XA 216/2007, XA94/2008 e XA 191/2010, che indennizzi gli allevamenti suinicoli che hanno subito particolari tipologie di danni così come evidenziate nell'allegato alla presente delibera, parte integrante e sostanziale;
- di adottare un regime di aiuto per il sostegno agli allevamenti che hanno subito danni a causa della malattia vescicolare suina a norma degli articoli 10 ("aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie") 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, con le caratteristiche del programma di misure regionali a sostegno agli allevamenti suinicoli riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di trasmettere alla Commissione Europea un documento di sintesi delle informazioni relative all'aiuto, ai sensi dell'art. 20 del citato Reg. (CE) 1857/2006;

DATO ATTO che, al fine della concreta applicazione dell'aiuto di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, con successivo provvedimento del dirigente della UO competente saranno stabilite, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando), nel rispetto delle disposizioni previste dal sopraccitato Reg. (CE) n. 1857/2006;

RAVVISATO che l'attivazione del regime di aiuti per il sostegno agli allevamenti che hanno subito danni a causa della malattia vescicolare suina, di cui alla presente deliberazione, è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea;

CONDIVISO il contenuto e le finalità del provvedimento con le Organizzazioni Professionali di settore ;

RITENUTO di dover dedicare al complesso delle iniziative sopra citate l'importo massimo di euro Euro 1.677.807,24 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del Bilancio Regionale 2011;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

AD UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Recepite le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di approvare un programma di Misure di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini con le caratteristiche riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare, a norma degli articoli 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie), 18 e 19 del Reg. (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, un regime di aiuto con le caratteristiche riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto
3. di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Reg. (CE) n. 1857/2006 la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. di stabilire che quanto previsto dalla presente deliberazione sarà attuato a seguito della pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito Internet della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione europea,
5. di dare atto che il dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio provvedimento ad approvare disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (inerenti alla presentazione delle domande, all'istruttoria, all'approvazione delle istanze, alla liquidazione dei contributi, nonché all'apertura del bando);
6. di prevedere, per la concessione dell'aiuto sopra descritto, una spesa massima di Euro 1.677.807,24 che troverà la necessaria disponibilità sul capitolo 5775 del Bilancio Regionale 2011;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia

ULTERIORI MISURE REGIONALI DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI COLPITI DA VIRUS DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Finalità

L'intervento ha per obiettivo di indennizzare il danno subito dagli allevamenti relativamente a talune tipologie di danni subiti dalle aziende di seguito evidenziate.

Riferimenti normativi

Legge 2 giugno 1988 n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

Legge regionale n. 31/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”: art. 18 “interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti” comma 1 lettera b); e Capo VII “Strumenti finanziari e procedure di intervento”, art. 27 “Strumenti di intervento finanziario” comma 1 lettera a) e c);

DGR n.8/5377 del 14/09/2007 “Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti dalla malattia vescicolare dei suini – regime di aiuto XA 216/2007”;

DGR n.6395 del 27/12/2007 "Misure regionali straordinarie di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti o sospetti di contaminazione dalla malattia vescicolare dei suini" (regime di aiuto XA 94/2008)

DGR n. IX/581 del 6 ottobre 2010 “Misure regionali di sostegno degli allevamenti suinicoli colpiti da virus della malattia vescicolare dei suini – indennizzi per mancato reddito per sospensione delle fecondazioni” Regime di aiuto XA 191/2010

Decreto del Direttore generale Agricoltura n.10661 del 21/10/2010 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative inerenti la citata DGR n.IX/581/2010 e in particolare le procedure per la presentazione delle domande, la relativa istruttoria e liquidazione delle stesse;

Decreto del Direttore generale Agricoltura n 2089. del 08/03/11 con il quale sono stati tra l'altro liquidati euro 373.152,78 alla Provincia di Brescia a finanziamento delle domande positivamente istruite ed approvate a valere sul regime di aiuto di cui alla citata DGR n.IX/581/2010;

Regolamento della Commissione europea n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, articoli 10 “Aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie ed alle infestazioni parassitarie”, 18 e 19.

Decreti della D.G. Sanità

- decreto n.13296 del 24/11/2006 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia”
- decreto n.15523 del 28/12/2006 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia. Revoca del Decreto D.G. Sanità n.13723 del 30/11/2006”
- decreto n.816 del 02/02/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.1500 del 20/02/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.2329 del 12/03/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia – modifica al Decreto della D.G. Sanità n.15523/06”
- decreto n.4619 del 09/05/2007 “Misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia”
- decreto n.6929 del 26/06/2007 “Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia. Revoca decreti DG Sanità n.4619/07 e n.5941/07” ed in particolare il punto 5 del Capo I (Norme generali) relativo alle dotazioni minime di biosicurezza negli allevamenti;
- decreto n.3890 del 19/01/2007 “Malattia vescicolare del suino, misure sanitarie in zona di protezione”,
- decreto n. 9348 del 27/08/2007 “Sostituzione dell'allegato 2 del D.D.S n° 8064 del 19 luglio 2007. Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino”;
- nota prot. H1.2007.0046390 del 29/10/2007 “Malattia vescicolare dei suini – intervento straordinario”
- il decreto n.2203 del 5/03/08 “prevenzione della diffusione della malattia vescicolare del suino – revoca dei dd.d.g. nn. 8064/2007, 8393/2007 e 9348/2007” pubblicato sul BURL serie ordinaria n.12 del 17/03/2008.

La Decisione della Commissione dell'8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L293/28 del 09/11/2005

La Decisione della Commissione Europea del 27/03/2008 che modifica la Decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia pubblicata sulla GUCE L102/22 del 12/04/2008

1. Tipologie aziende suinicole

Ai fini della concessione del contributo per il sostegno al reddito sono riconosciute le seguenti tipologie di allevamenti suinicoli:

allevamento da riproduzione a ciclo chiuso (RCC): i cui suini prodotti sono destinati nella medesima azienda prevalentemente all'ingrasso e successiva movimentazione verso un macello e nella quale la rimonta dei riproduttori è prevalentemente interna;

allevamento da riproduzione a ciclo aperto (RCA): i cui suini prodotti sono venduti per l'ingrasso o per la riproduzione salvo quelli utilizzati per la rimonta o la rimonta dei riproduttori è prevalentemente esterna;

allevamenti da ingrasso i cui suini provenienti da altri allevamenti sono destinati esclusivamente all'ingrasso.

2. Beneficiari

Allevatori suinicoli (piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli come definite nel Reg. (CE) n. 1857/2006) che :

- siano stati soggetti a provvedimenti delle autorità sanitarie recanti misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Regione Lombardia, emanati con decreti della Direzione Generale Sanità sopra richiamati.
- Sono stati coinvolti nel “Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia” e ricadenti, come di seguito meglio specificato e in base alle precise distinzioni sotto rappresentate, nella zona focolaio, tampone o protezione e nella zona di sorveglianza riconosciute dalle autorità sanitarie.

3. Modalità applicative

3.1 Basi di calcolo

Il contributo erogabile è calcolato sulla base di :

- 1) dati strutturali ed indicatori economici della rete RICA, pubblicati da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria).
- 2) presentazione di fatture regolarmente emesse e quietanzate
- 3) certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie
- 4) esame dei dati ricavati dal registro di carico e scarico aziendale ufficiale previsto dalla normativa vigente
- 5) altra documentazione ufficiale su richiesta dell'istruttore

Per la definizione del valore commerciale teorico degli animali saranno prese a riferimento le tabelle pubblicate settimanalmente da ISMEA dei “*Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi ai sensi della legge n.218/1988*”.

Con successivo provvedimento regionale saranno definite e dettagliate le modalità di calcolo e i parametri di riferimento.

Dal contributo erogabile sono dedotti eventuali premi assicurativi o altri aiuti pubblici percepiti.

3.2 Tipologie di indennizzo

Zona focolaio/depopolamento

L'indennizzo, consisterà:

- a) nel mancato reddito che l'impresa ha effettivamente subito a copertura del periodo intercorrente dalla data effettiva di abbattimento (stamping out) sino alla decorrenza del fermo relativo al vuoto sanitario così come certificato dalle autorità sanitarie;
- b) costo dei mangimi e dei farmaci posti sotto sequestro dall'autorità sanitaria a causa dell'insorgenza della malattia vescicolare suina e divenuti inutilizzabili al momento del dissequestro.

Zona tampone o protezione

L'indennizzo consisterà:

- a) integrazione al prezzo di vendita di capi classificati come scarto o morti per sovraffollamento dovuto alle limitazioni della movimentazione
- b) riconoscimento del mancato reddito per fermo aziendale relativo ai giorni di franchigia in precedenza esclusi dal calcolo della liquidazione del contributo erogato in base ai precedenti provvedimenti regionali (XA 94/2008, XA 216/2007);
- c) mancato reddito che l'impresa, avendo adottato il blocco delle fecondazioni delle scrofe quale misura alternativa alle limitazioni previste dall'autorità sanitaria, ha effettivamente subito a causa delle minori fecondazioni realizzate nel periodo in cui era sottoposta a restrizioni imposte dall'autorità sanitaria, per le aziende che non sono state già beneficiarie dal regime di aiuti XA 191/2010.

Il contributo viene parametrato sulla base del confronto tra la media delle produzioni degli ultimi quattro anni precedenti l'insorgenza dell'epizozia e un periodo di 1 anno all'interno del quale ricade il periodo di fermo aziendale imposto dal provvedimento dell'autorità sanitaria.

Dovranno essere presi in considerazione i dati relativi alla consistenza media delle scrofe, dei suini svezzati e dei suini venduti per la macellazione riferiti ai periodi sopraindicati

Zona di sorveglianza

L'indennizzo da prevedere, per le aziende situate in zona precedentemente dichiarata di sorveglianza, consisterà nel riconoscimento del mancato reddito/deprezzamento causato dal blocco della movimentazione dei capi verificatosi nel periodo gennaio - marzo 2008 a seguito della modifica della Decisione 2005/779/CE .

4. Limiti, divieti e condizioni

L'allevamento deve essere in regola con le norme di biosicurezza di cui al punto 5 del Capo I (Norme generali) del decreto della Direzione Generale Sanità del 26/06/2007 n.

6929 “Ulteriori misure straordinarie per prevenire la diffusione della malattia vescicolare del suino in Lombardia”.

*L'aiuto non può superare l'ammontare massimo dell'effettiva perdita di reddito subita nel periodo di fermo d'impresa e, quindi, di esercizio dell'attività.
Le imprese beneficiarie dell'aiuto non devono risultare in situazione di crisi economica nel periodo antecedente al manifestarsi della malattia.*

Ulteriori condizioni ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006:

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune, se soddisfano le seguenti condizioni:

La compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti dalle epizoozie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
- alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento;

L'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%;

Gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Gli aiuti siano trasparenti, e cioè sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex-ante senza dover effettuare una valutazione di rischio.

Gli aiuti non siano concessi ad attività connesse all'esportazione, o aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

L'intensità di aiuto sia calcolata al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, indipendentemente dal fatto che si tratti di risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

In relazione alla possibilità di cumulo:

- gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato di cui all'art. 87 paragrafo 1 del trattato né con i contributi finanziari degli Stati, inclusi quelli di cui all'art. 88 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1698/2005, né con altri contributi finanziari della Comunità, in relazione agli stessi costi ammissibili, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- gli aiuti non possono essere cumulati con aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se sono superate le soglie di intensità specificate dal Reg.(CE) n. 1857/06;
- in particolare gli aiuti non possono coprire mancati redditi già indennizzati nell'ambito dei precedenti regimi di aiuto XA 216/2007, XA 94/2008, XA 191/2010.

I dati dettagliati relativi agli aiuti esentati e contenenti tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle suddette condizioni devono essere conservati per dieci anni, e forniti alla Commissione europea se richiesti; così come una relazione annuale sull'applicazione di questi aiuti, che indichi gli importi versati, le condizioni di pagamento, le epizootie o infestazioni parassitarie.

Nel caso di misure finalizzate alla prevenzione di epizootie e infestazioni parassitarie, gli aiuti siano concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso (accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito); questa disposizione non si applica nel caso di misure di compensazione di perdite dovute ad epizootie e infestazioni parassitarie

5. Procedure

La Direzione Generale Agricoltura provvederà con proprio atto ad approvare disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) n. 1857/2006, le modalità e le procedure di accesso all'aiuto (presentazione delle domande, istruttoria, approvazione delle istanze, liquidazione dei contributi, nonché apertura del bando);

Con medesimo atto si provvederà alla definizione del modello di domanda, delle modalità tecniche attuative del presente provvedimento, alla definizione delle tipologie di allevamento ammissibili a finanziamento.

6. Decorrenza

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del Reg. (CE) n. 1857/2006, relativamente alla possibilità di concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto e che saranno versate entro quattro anni dal loro verificarsi, va considerato che gli effetti concreti di tali spese e perdite subite, per la natura delle attività di allevamento si riflettono sull'esercizio successivo a quello in cui si verificano gli eventi, e pertanto fino al 31/12/2008.

In ogni caso potranno essere riconosciuti le spese e il mancato reddito relativi al periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi adottati dalle competenti autorità sanitarie, sino alla data di pubblicazione del provvedimento che ha riconosciuto nuovamente indenni i territori colpiti dalla malattia vescicolare suina.